

COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 1 OTTOBRE 2020

Oggetto: Modalità di svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi in videoconferenza.

L'anno duemilaventi, il giorno **UNO** del mese di **OTTOBRE** alle **ore 17:20 e segg.**, presso la sede del Comune di Ficarazzi, sito in via Caduti di Nassirya, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
Daniela Maria Amato	X	
Fertitta Anna	X	
Romano Luigi	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Ficarazzi, Dr. Maria Letizia Careri, che assume la funzione di Segretario verbalizzante

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso

- Che con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA);

- Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- Che quest'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- questo OSL, ai sensi dell'art. n. 252, comma 4, del T.U.E.L., ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2018;

Premesso, altresì,

- che l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 in atto nel Paese ha reso necessaria, al fine di tutelare l'incolumità e la salute pubblica, l'adozione di misure di contenimento della diffusione del contagio su tutto il territorio nazionale;
- che, alla luce delle misure adottate dalle Autorità di Governo e sanitarie, si è posta l'esigenza di stabilire, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni da esse emanate, specifiche modalità organizzative dei lavori della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove, al punto uno, si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».

Visto il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020);

Dato atto che

- l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9

- marzo 2020;
- l'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” e, al punto 10), che “per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;

Visto l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla legge 27/2020;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ove si precisa:

- che, tenuto conto del recente quadro normativo adottato nella presente fase emergenziale, ed in particolare dell'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020, anche per i segretari comunali e provinciali –fatte salve le attività per le quali, secondo le valutazioni degli enti locali ove prestano servizio, è necessaria la loro presenza in servizio - la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici;
- che il paradigma legislativo citato impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni dei Segretari comunali, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni degli organi di governo degli ente (giunta e consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell'ambito dei casi previsti ex-legge;
- che l'articolo 73 del citato decreto legge n. 18/2020 – con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza – consente, anche ai comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati.

Ritenuto necessario assicurare che:

- le sedute della Commissione straordinaria di liquidazione devono assicurare collegamenti audio-video idonei a garantire la possibilità di accelerare l'identità dei partecipanti e la regolarità dello svolgimento delle sedute;
- le sedute della Commissione straordinaria di liquidazione devono garantire un'adeguata pubblicità, rispettando i principi di carattere generale;

- tutti i componenti devono essere messi nelle condizioni di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, attraverso adeguamenti tecnologici che rendano agevole lo svolgimento delle sedute;
- i componenti dovranno firmare digitalmente i documenti;
- il Segretario Generale, anche non presente nella sede istituzionale, deve verificare quanto accade e quanto viene deliberato nel corso della seduta;
- le proposte deliberative devono essere previamente inviate in via telematica in formato non editabile;
- l'obbligo della videoconferenza diversamente dalla semplice "call", al fine di consentire l'effettivo riconoscimento dei presenti;

Richiamato il Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 del 2005 ("Codice dell'amministrazione digitale") ed in particolare:

- l'art. 7, comma 1, laddove si legge che "Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.";
- l'art. 12, comma 1, ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)", e comma 3-bis che dispone: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.";
- l'art. 41, comma 1, che recita: "Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.";
- l'art. 45, comma 1, secondo cui "I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la

provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

Preso atto che si ritiene necessario prevedere, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, che la Commissione straordinaria di liquidazione si riunisca in modalità di audio-videoconferenza;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000;
- il DPCM 1/3/2020;
- il DPCM 4/3/2020;
- il DPCM 8/3/2020;
- il DPCM 9/3/2020;
- il DPCM 11/3/2020 e seguenti;

all'unanimità dei componenti

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente:

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di approvare** le linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi (PA) con modalità telematica, allegate al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
4. **Di trasmettere** la presente Deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.

La presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, a cura dell'Amministrazione Comunale.

Alle ore 17.40, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente
F.to Daniela Maria Amato

Il Componente
F.to Anna Fertitta

Il Componente
F.to Luigi Romano




Il Segretario Generale
Avv. Maria Letizia Careri

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data **01/10/2020**,
ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

Ficarazzi li, **01/10/2020**



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Maria Letizia Careri

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio


CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione,
è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
_____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1,
L.R. 44/91;

Addetto
Albo Pretorio
F.to

Il Segretario Generale
F.to **Avv. Maria Letizia Careri**

Ficarazzi li, _____



**COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
FICARAZZI (PA) IN VIDEOCONFERENZA**

Approvato con deliberazione n. del

Il Segretario Generale

Art. 1. Finalità e vigenza

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento delle riunioni in via telematica della Commissione Straordinaria di Liquidazione mediante lo strumento della audio-videoconferenza, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento a esse, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla sede di abituale riunione, dei loro componenti e degli altri soggetti che, a norma di legge ne abbiano titolo per esigenze funzionali connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori.

2. La disciplina medesima ha durata pari a quella dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 per fronteggiare il contagio da coronavirus COVID-19, salvo eventuali diverse disposizioni che saranno in merito emanate.

Art. 2. Forme e modalità condivise di riunione

1. Le riunioni in modalità di audio/video-conferenza della Commissione Straordinaria di Liquidità del Comune di Ficarazzi (PA) si svolgono nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

a) che i lavori dei predetti organismi siano improntati a trasparenza e alla tracciabilità di tutte le operazioni svolte mediante sistema di audio/video-conferenza;

b) che sia possibile identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni modalità e fase dei lavori;

c) che sia possibile, per i tutti i partecipanti alle riunioni, intervenire in tempo reale nelle discussioni e in ogni altra fase dei lavori, con modalità idonee ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra i partecipanti stessi.

2. Alla verifica delle presenze nonché all'effettuazione delle votazioni su ogni atto, questione e decisione, si procede mediante appello nominale ed espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ogni singolo Componente.

Art. 3. Utilizzo dell'account

1. Ciascun Componente, chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di audio-videoconferenza (piattaforma).

Art. 4 Disciplina delle sedute della Commissione

1. La modalità di svolgimento in video conferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione si svolgono secondo le disposizioni di seguito riportate.
2. La seduta può prevedere la presenza del Presidente presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza con gli altri partecipanti, come può pure avvenire totalmente in videoconferenza. La seduta in videoconferenza può quindi svolgersi con il collegamento in videoconferenza da sedi diverse dal Comune in forma telematica di alcuni o di tutti i suoi partecipanti, compreso il Segretario Comunale o il suo sostituto. Anche se tutti i suoi partecipanti siano presenti in remoto, la seduta formalmente si intende comunque svolta presso la sede comunale.
3. La seduta dovrà comunque essere svolta in modalità sincrona, con la possibilità, di tutti i partecipanti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando: programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, e dispositivi messi a disposizione dell'Amministrazione o anche nella disponibilità privata degli interessati (p.c., telefoni, cellulari, ecc.), che siano idonei a garantire l'identificazione visiva e in audio dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi (quindi dotati di webcam e microfono);
4. La regolarità della seduta in video conferenza è verificata dal Segretario Comunale o suo sostituto che partecipa alla seduta e deve attestare la presenza dei componenti partecipanti in via telematica verificando, al momento dell'appello nominale (sia all'apertura della seduta, sia alla ripresa dopo eventuali sospensioni/interruzioni) i componenti effettivamente collegati in audio-video alla video conferenza. Con l'appello nominale il Segretario Comunale o suo sostituto verificherà pertanto i componenti partecipanti alla seduta in audio-video in collegamento simultaneo, constatando l'esistenza dei quorum previsti dalle norme vigenti e dandone comunicazione al Presidente che dichiarerà regolarmente aperta la seduta.
5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare sempre l'identità dei componenti che intervengono in audio e in video, di regolare lo svolgimento della discussione e di costatare e proclamare risultati delle votazioni, e consenta altresì a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussioni e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità sincrona.
6. Le modalità di Convocazione della seduta rimangono quelle attualmente usate.
7. A chiusura del dibattito il Presidente invita il Segretario a passare alla votazione dell'atto da parte dei componenti collegati tramite videoconferenza, per appello nominale fatto dal Segretario e voto

palese mediante affermazione vocale – audio. A votazione avvenuta e validata dal Segretario, il Presidente ne dichiara l'esito.

8. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza. Si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

9. I documenti della seduta dovranno essere firmati digitalmente.

10. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo sostituto. Qualora, cessi l'attuale emergenza COVID-19 e ricorrono le condizioni previste dalle normative vigenti, le sedute torneranno a svolgersi presso la sede comunale.